



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

Milano, 10 dicembre 2025
Prot: ENE/0550/cm/2025

Spett.li
Imprese associate
Loro Indirizzi

Riforma accise: impatti su energia e gas

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,

con il [D.Lgs. 43 del 28/3/2025](#) è stata definita una riforma organica della disciplina in materia di accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i. (“Testo Unico Accise”).

Di seguito le novità di interesse in materia di energia e gas, che avranno efficacia dal 2026.

DESTINAZIONI D’USO DEL GAS NATURALE – APPLICAZIONE DELLE DISTINTE ALIQUOTE

Dal 1° gennaio 2026 le attuali qualificazioni di aliquote per “usi civili” (aliquota “piena”) e “usi industriali” (aliquota ridotta) saranno rispettivamente sostituite da quelle per “**usi domestici**” e per “**usi non domestici**”, assicurando una precisa individuazione dei relativi ambiti di operatività.

- **“uso domestico”**: ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra nell’uso domestico anche l’utilizzo del gas naturale destinato:
 - a) alla combustione nei locali:
 - 1) degli uffici pubblici;
 - 2) **degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva nonché degli studi professionali;**
 - 3) degli istituti di credito;
 - 4) degli istituti di istruzione;
 - b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
 - c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili.

- **“usi non domestici”**: sono considerati usi non domestici tutti gli impieghi del gas naturale diversi da quelli sopra indicati.

Di seguito alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con [CIRCOLARE n.13/2025](#) e [CIRCOLARE N. 32/2025](#):



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it

aderente a Confartigianato Imprese



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

- ✓ Gli **utilizzi del gas** naturale espressamente elencati nel comma 3 dell'art. 26 del TUA nella sua versione vigente fino al 31 dicembre 2025, attualmente riconosciuti come meritevoli dell'aliquota **“per usi industriali”**, rimangono **assorbiti nell'ambito applicativo dell'aliquota “per usi non domestici”**. Tale aliquota risulta, quindi, applicabile ai consumi effettuati in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, nelle attività artigianali ed agricole, nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, così come ai consumi relativi a teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, espressamente contemplati nel comma 5 del riformulato art. 26.
- ✓ Si considerano effettuati “per usi non domestici” **anche i consumi relativi alle attività connesse, a condizione che siano svolte in locali ubicati all'interno del recinto delle imprese** (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, etc...), ad esclusione dei consumi per il riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati eventualmente ubicate nell'interno delle fabbriche.
- ✓ Al fine del riconoscimento dell'aliquota di accisa per combustione “per usi non domestici”:
 - a) i consumatori finali sono tenuti a **fornire al proprio venditore una dichiarazione** resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 contenente la descrizione dell'attività che svolgono e degli impieghi in cui intendono utilizzare il gas naturale nonché l'indicazione dell'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria e Artigianato;
 - b) i venditori possono applicare l'aliquota sui consumi fatturati ai propri clienti a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al punto a);
 - c) **per le forniture in essere rispetto alle quali trova applicazione l'aliquota “per usi industriali”, si ritiene che possa aver luogo l'applicazione dell'aliquota d'accisa “per usi non domestici”,** fatto salvo il progressivo svolgimento, da parte dei venditori, delle opportune attività di verifica della pertinenza del riconoscimento di tale trattamento fiscale. Sarà cura dei venditori acquisire le dichiarazioni di cui alla lett. a) per le ipotesi in cui le forniture in essere, attualmente rientranti tra gli “usi civili”, rientrino nell'ambito applicativo dell'aliquota “per usi non domestici” per effetto delle modifiche normative intervenute;
 - d) la **presentazione della documentazione** di cui al punto a) si rende necessaria anche **in caso di variazione del fornitore**, che deve essere opportunamente informato dal consumatore finale allo scopo di poter procedere alla corretta tassazione del prodotto rifornito, garantendo, comunque, la continuità del trattamento fiscale.

ENERGIA ELETTRICA: SOGGETTI OBBLIGATI - TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'ACCISA - CAUZIONE

Per i **soggetti obbligati** è stata **prevista la presentazione di due dichiarazioni semestrali**, da effettuare entro i mesi di **settembre** (per il semestre gennaio-giugno) e **marzo** (per il semestre luglio-dicembre), in luogo dell'unica dichiarazione annuale.

Anche i soggetti obbligati **titolari di officina di produzione** che consumano energia elettrica per uso proprio saranno tenuti a presentare le **due dichiarazioni di consumo con cadenza semestrale**, entro la fine dei mesi di settembre e marzo di ciascun anno.



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it

aderente a 



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Energia

Viene inoltre modificato anche il sistema di versamento dell'accisa prevedendo il pagamento di **ratei di accisa, da versare mensilmente entro la fine di ciascun mese, determinati sulla base dei quantitativi effettivi di energia elettrica consumati nel mese precedente**, in luogo dell'attuale sistema basato sul versamento di ratei di acconto costanti determinati in base all'imposta dovuta nell'anno precedente, e successivo conguaglio.

Per i soggetti obbligati titolari di officine di produzione e/o acquisto di energia elettrica, che includono usi propri, ciascun versamento corrisponderà all'accisa dovuta sui quantitativi consumati per uso proprio nel mese precedente.

Quanto sopra descritto è da ritenersi valido anche per officine per "uso commerciale".

Viene infine incrementata la misura della **cauzione** da versare all'atto della denuncia di attività, che, a partire dal 1° gennaio 2026, deve essere prestata in misura **pari al 15%** dell'accisa annua dovuta. L'importo versato a titolo di cauzione dovrà essere **adeguato trimestralmente** (entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento) in modo da essere "non inferiore" alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti. Nel caso l'aumento della cauzione sia inferiore al 10% non occorre alcun adeguamento.

Il mancato adeguamento nei termini di legge della cauzione comporta la revoca dell'autorizzazione o della licenza rilasciate. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli raccomanda pertanto ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa di svolgere una costante attività di monitoraggio sull'idoneità della cauzione prestata, al fine del tempestivo adeguamento della stessa.

Per dettagli in merito, con particolare riferimento alle modalità di avvio del nuovo sistema riferito all'anno d'imposta 2026 e, allo svolgimento dell'adempimento dichiarativo afferente all'anno d'imposta 2025, si rimanda ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con [CIRCOLARE n.13/2025](#) e [CIRCOLARE N. 32/2025](#).

Per le aziende che si configurano soggetti obbligati (officine di produzione e/o acquisto di energia elettrica) è disponibile un servizio mirato "chiavi in mano", finalizzato a supportare annualmente l'impresa in tutti gli adempimenti, che verrà erogato da partner qualificati di PMI Energy Srl.

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it.

Cordiali saluti.

Alberto Conte
Vicedirettore Generale



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

www.apmi.it - info@apmi.it

aderente a  **Confartigianato**
Imprese